

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DELIBERA 173

ORIGINALE

OGGETTO: - Presa atto convenzione stage di tirocinio di formazione ed orientamento con la Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksonianan.

In data 26 APR. 2012 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita presso il Centro Direzionale "Il Granaio" in via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio;
Su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

VISTA l'istanza avanzata dalla Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksonianan riconosciuta con DM del 16 novembre 2000, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti presso la stessa il corso di Specializzazione in Psicoterapia, tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

RILEVATO che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

DELIBERA

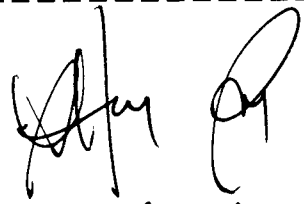
Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:
ACCOGLIRE l'istanza avanzata dalla Scuola dalla Scuola Italiana di Ipnosi e

Psicoterapia Ericksonianan riconosciuta con DM del 16 novembre 2000, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti presso la stessa il corso di Specializzazione in Psicoterapia, tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

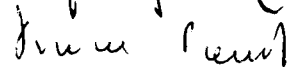
APPROVARE e sottoscrivere la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta dal Soggetto Proponente;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali del Dipartimento Area Amministrativa e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto



Il Direttore Sanitario: Dr. Francesco Paravati



Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Cozza



Il Direttore Generale: Prof. Rocco Antonio Nostro

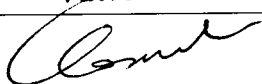


UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 30 APR. 2012 con prot. Segr. Gen. n. 046 del 30 APR. 2012 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

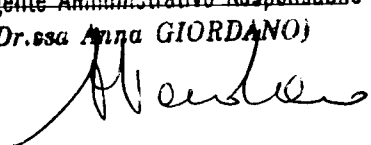
Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Dirigente dell'Ufficio AAGG.

~~Il Dirigente Amministrativo Responsabile~~
(Dr.ssa Anna GIORDANO)



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALI

TRA

La Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksonianan riconosciuta dal M.I.U.R. con D.M. del del 16/11/2000 ad attivare Corsi di Specializzazione in Psicoterapia, gestita dalla Società Italiana Milton Erickson Srl (S.I.M.E. Srl) con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 269, P. IVA 09957861009, d'ora in poi Soggetto Ospitante, rappresentata dalla Sig.ra Maura Lemmi, nata a Roma il 17/05/1983 in qualità di Amministratore Unico

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. Di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 01997410798, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) il 20/05/1949 in qualità Commissario Straordinario.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti frequentanti corsi di specializzazione presso il Soggetto Promotore, su proposta dello stesso, previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati all'art.1 del DM 25 marzo 1998, n.142.

Art. 2

1. La durata del tirocinio è di circa 150 ore complessive;
2. L'attività del tirocinante, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro;
3. Le correlate attività sono seguita e verificate da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un Responsabile Aziendale;
4. Per ciascuno tirocinante inserito nell'Ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto tra le Parti un progetto formativo contenente:
 - il nominativo dello studente;
 - i nominativi del tutore e del responsabile dell'ente;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di permanenza in Azienda;
 - le strutture dell'ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolgerà il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi già attivata per ciascun corsista;
5. Oltre al Responsabile Aziendale di cui punto 2, Referente della convenzione, per ogni praticante, tra i dipendenti a tempo indeterminato ed appartenenti allo stesso profilo professionale sarà individuato un Tutor psicoterapeuta con l'incarico di guidare le esperienze formative e di registrare ed attestare le presenze e le attività svolte su specifica modulistica parte integrante del Progetto Formativo predisposto dal Soggetto Promotore.
6. Ove dovesse ricorrere la necessità, il Tirocinante si impegna a regolarizzare gli eventuali compensi correlati a tale incarico nel rispetto dei criteri fissate dal CCNL di categoria.
7. Le attività di tirocinio saranno svolte presso le strutture idonee allo scopo.

Art. 3

La regolare frequenza degli allievi sarà accertata dal Tutor individuato, il quale al fine del periodo di tirocinio, sottoscriverà la relazione finale relativa all'allievo, confermando in tal modo l'effettivo svolgimento.

Art. 4

Gli allievi sono inoltre tenuti a:

1. firmare le presenze;
2. svolgere le attività previste dal programma formativo;
3. osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
4. mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla privacy riguardanti utenti e operatori;
5. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
6. dichiarare di essere stati informati sui rischi specifici in ambito aziendale.



La violazione di queste norme o condotte incompatibili con un corretto funzionamento della struttura comportano la sospensione della frequenza.

Art. 5

Gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione del personale dipendente.

Art. 6

Il Soggetto Promotore assicura che ogni tirocinante sarà fornito di assicurazione personale contro gli infortuni e la responsabilità civile e professionale verso terzi.

In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dai corsisti) ed al Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

Il Soggetto Ospitante per delega che il Soggetto Promotore le conferisce con la presente, provvederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento, ai sensi della normativa vigente.

In applicazione della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. del 09 aprile 2008, n. 81, le Parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.

L'ammissione degli allievi alle attività di tirocinio è subordinata al giudizio di idoneità specifica, così come disciplinata dal predetto decreto legislativo, espressa dal Medico Competente operante presso l'Azienda. Gli oneri derivanti da tali accertamenti sono a carico del Tirocinante.

Art. 7

Il Soggetto Promotore offre:

- 2 partecipazioni gratuite a seminari e congressi organizzati dallo stesso nelle sue sedi, su temi di comune interesse, aperti agli operatori di settore del Soggetto Ospitante, con temi, calendari e sedi da concordare;
- eventuali attività di ricerca su temi di comune interesse.

Art. 8

Con la presente Convenzione Quadro, che non riveste carattere di esclusività, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

Art. 9

La presente Convenzione, redatta in triplice copia, è di durata annuale tacitamente rinnovata se non disdetta entro tre mesi dalla data della scadenza.

ART. 10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Crotone, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Roma, il 04 marzo 2012

Per la Società Italiana Milton Erickson S.R.L.

Il Rappresentante Legale

Maura Lemmi

S.I.M.E. SRL
Società Italiana Milton Erickson SRL
Viale Regina Margherita, 269
00198 Roma
C.F. 09957861009 - P.IVA 09957861009

Il Direttore Generale
Azienda Sanitaria Provinciale - Crotone
Prof. Rocco Antonio Nostro